

In Pisa in via Cimabue 15 si sono riuniti il 2/11/2004 per costituire un'associazione sportiva i cittadini di cui in allegato.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Dr. Michele Virgilio il quale a sua volta nomina suo Segretario il Dr. Nicola Levi.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello statuto dell'UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale, quale tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga chiamata Equilibri Precari con sede a Pisa in Via Cimabue n.15 e nominano i seguenti Signori quali componenti del Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Michele Virgilio	Presidente
Raphael Bartalesi	Consigliere
Mauro Pasqualini	Consigliere
Nicola Lanaro	Consigliere
Nicola Levi	Segretario



Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente

Michele Virgilio


Il Segretario

Nicola Levi



COGNOME E COGNOME	DI NASCITA	NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE	FIRMA
TUFO PASQUALINI	24/12/82	LIVORNO	LIVORNO	P QMRAR82T24E625X	Maurizio Pasquolini
LEONARDO RIBALDI	23/6/72	PISA	CALCI (PI) V.S. FIERO	EBLRD72H36402E	Leonardo Ribaldi
FRANCESCO GIALLORETO	24/6/72	11 CHIETI (CH)	¹² PISA VLE GARIBOLDI 14A	11 GLLGLC72H26053X	Sergio Gialoreto
MARLENA GUARIGIARRO	27/9/81	CASTANIA	CASTANIA	QRTHRL81P67035LY	Mariela Guarigiarro
VICOLA CEVI	26/03/1973	PISA	PISA	LVENCL73L26450D	Nicola Cevi
SIMONE RICCARDO	13/02/1975	LUCANO	PISA V. CARLUCCI	RTWTSW75M13Z33D	Simone Riccardi
ANTONIO SPANU	11/02/1984	SASSARI	SENNORI V. SILIS 9	SPNNTE84B11152I	Antonio Spanu
RAFAEL BARTALESI	14/04/1978	PARIGI	FRENCE - V. DAUGHERI 19	BRTRHL78D142110P	Rafael Bartalesi
QUATRECIO CANTONI	04/04/1973	ROCAINMANA (GR)	STICIANOS (GR)	FNTST73D04K449X	Quatrecio Cantoni
PAOLO LAONANNI DEZ GUERRA	12/06/77	MASSA	PISA VIACINARRE 15	LDRV77E77H12P22M	Paolo Laonanni De Guerra
NEUGO PATTED	24/04/77	PISA	PISA VIA S. BENEDECI	TRZHTT77H246402E	Neugo Patted
GIULIANESE VITA LIANO	22/8/57	CATANZARO	SS. AGOSTONE 135 S. GIULIANO T.	GG-VLV57H2226352X	Giulianese Vita Liano
BARSA NTI LUCA	15/11/62	PISA	VIA EMILIA 194 PISA	BRSLCUG2515	Luca Barsanti
CIANI GIACOMO	8/1/79	FIRENZE	VIA PIASTRELLI 30 PISA	CUIGCH19A080612A	Giacomo Ciani
CARLO FURBETTA	8-12-85	PISA	VIA SANUSCODOIO 12 PISA	FRBLRL85T086702S	Carlo Furbetta
ALDO CANARO	8/8/73	TRIVIND	VIA DELLA COOPERATIVA 45 MORI (TN)	LWRNCL83M08H612	Aldo Canaro
ALESSIO PICCOLI	26/5/73	VERBANA	V. NAPOLI, 39 PISA	PCCSS73E26L3460	Alessio Piccoli





Denominazione-sede

ART.1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Equilibri Precari", associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

L'Associazione ha sede in Pisa, via Cimabue n.15. Essa aderisce, accettandone lo Statuto, all'Unione Italiana Sport Per tutti (UISP) e alle sue strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale), alle federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

**TITOLO II
Scopo-oggetto**

ART.2

L'Associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

ART.3

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l'Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive, di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- e) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via permanente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

**TITOLO III
Soci**

ART.4

In numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

ART.7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio

Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso-esclusione

ART.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto due dell'art.9.

TITOLO V

Fondo comune

ART.11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune, tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, bensì da reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal 2/12 al 1/12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART.16

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina dei liquidatori.

ART.17

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentanti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato potrà, comunque, essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale peraltro non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui accorrerà il voto favorevole dei tre/quinti degli associati.

ART.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di tre ad un massimo di sei membri scelti fra gli associati, che non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva (pena decadenza dall'incarico).

I componenti del Consiglio restano in carica sei mesi e non sono rieleggibili per più mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettere da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
- f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART.20

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è

attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART.22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali assemblea, Libro verbali consiglio direttivo e Libro soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti economico-finanziari annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.23

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina la destinazione del

patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

ART.24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci.

Asperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità sportive di utilità generale, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma finale

ART.25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti